

STATUTO

TKV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA DEGLI ABETI 160
Numero REA: PS - 76780
Codice fiscale: 00379590417
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

Statuto della società cooperativa sociale
"TKV SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Pesaro la Società cooperativa denominata "TKV SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è fissata all'approvazione del bilancio dell'esercizio del 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si ispira ai principi di solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento: idee guida del movimento cooperativo mondiale.

Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento e in ossequio a quanto disposto dalla L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e culturale dei cittadini attraverso:

14 lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91 e successive modifiche e/o integrazioni;

15 la gestione di servizi socio sanitari ed educativi funzionalmente collegati all'inserimento lavorativo a condizione che ciò non costituisca pregiudizio all'iscrizione all'apposito albo regionale delle Cooperative sociali.

La cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività finalizzata all'inserimento lavorativo e sociale, alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap, tossicodipendenza o emarginazione, in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di

volontariato o quali utenti partecipino, nelle diverse forme, all'attività della cooperativa.

La finalità sociale dell'intero progetto cooperativo si fonda essenzialmente, sul valore terapeutico, riabilitativo, educativo e socializzante che il lavoro in quanto tale ricopre per ogni persona finalizzandolo all'autonomia e alla autodeterminazione del soggetto.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, l'inserimento e la continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In considerazione della peculiare posizione giuridica assunta dai soci lavoratori e da ricomprendere nell'ambito del rapporto mutualistico assunto con il rapporto associativo le prestazioni di lavoro dei soci, il trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaureranno con la cooperativa un distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, compresa il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla L. 3 aprile 2001 n. 142 ed eventuali modificazioni o da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogate o diversamente disciplinate.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

Attività nel settore agricolo

- a) utilizzo congiunto delle conoscenze tecniche, agricole e del lavoro manuale dei soci;
- b) conduzione di terreni e relative strutture, in affitto e/o in proprietà e/o a qualsiasi titolo in possesso;
- c) coltivazione intensive ed estensive di terreni con speciale indirizzo alle colture sotto tenda;
- d) allevamento e macellazione di animali in genere;
- e) ricerche e sperimentazioni tecnico agricole;
- f) l'affittanza e/o la concessione in comodato di terreni per assicurare una migliore conduzione e sviluppo aziendale, nonché l'acquisto di immobili e di strutture semovibili al medesimo fine, entrambi anche di proprietà dei soci;

- g) l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e l'utilizzazione di macchine attrezzi e strumenti agricoli, la costruzione di impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli di proprietà e/o dei soci e la vendita dei suddetti;
- h) la raccolta, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e il collocamento dei prodotti ottenuti dalle colture e dagli allevamenti a terzi, al dettaglio e sul luogo di produzione;
- i) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;
- l) progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi, ecc. sia pubblici che privati;
- m) impresa di pulizie in genere, compresa la raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, lavaggio di cassonetti, di derattizzazione e disinfestazione;
- n) progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- o) attività di facchinaggio e servizi di logistica integrata compreso piking e merchandising;

Attività nel settore edile

- a) Aiutare i soci ad acquisire la proprietà individuale o la disponibilità temporanea di alloggi ovvero il diritto di godimento di alloggi a proprietà indivisa, anche avvalendosi della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e di tipo economico popolare, in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo ai soci diversamente abili e/o anziani. L'assegnazione delle abitazioni ai soci potrà avvenire attraverso il trasferimento in proprietà, ovvero l'assegnazione in godimento ovvero ancora la stipulazione di contratti di locazione, anche con patto di futura vendita. Realizzare, seguendo i più moderni criteri di bioedilizia ed efficienza energetica, complessi edilizi, quartieri e villaggi residenziali autosufficienti dotati di tutti i servizi richiesti dalla vita moderna, quali zone di verde attrezzato, sale ricreative e culturali ed in genere locali da adibire ad usi diversi da quello abitativo.
- b) La Cooperativa fornisce ai propri soci e a soggetti terzi servizi energetici attraverso la promozione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili; essa fornisce inoltre servizi di formazione e informazione su temi energetici e di sostenibilità ambientale.
- c) La Cooperativa persegue altresì l'obiettivo di procurare ai soci i servizi che si reputano connessi all'acquisizione o al godimento dell'alloggio, con particolare riguardo a quelli

inerenti all'arredamento, alla gestione condominiale, servizi domotici e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili.

d) Per contribuire al completo soddisfacimento dei bisogni del socio la Cooperativa potrà porre in essere attività volte alla produzione di servizi nel settore del turismo, della cultura, della sanità, servizi sociali e del tempo libero, realizzando anche, a tale scopo, complessi alberghieri, centri vacanze, centri sportivi e culturali, residenze socio sanitarie per anziani.

e) Per la realizzazione degli scopi descritti la Cooperativa potrà, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative in materia, costituire ed essere socia di altre società, cooperative e consorzi.

f) potrà assumere appalti, concedere e ricevere in subappalto e l'esecuzione di qualsiasi altro lavoro nel settore dell'edilizia, sia in proprio che per conto terzi e Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi scavi, sbancamenti, costruzioni di strade, gallerie, viadotti e simili, lavori marittimi, ecc;

g) effettuare la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione ed il restauro conservativo;

h) l'acquisto, la vendita, la locazione, la permuta di fabbricati di qualunque tipo e con qualsiasi destinazione;

i) l'acquisto, la permuta e la rivendita di aree fabbricabili e di qualsiasi altro terreno, la lottizzazione e la urbanizzazione delle su indicate aree;

Attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti sotto specificati:

1) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica all'interno degli edifici;

2) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;

3) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;

4) impianti idrosanitari, nonché di trasporto, trattamento, uso accumulo e consumo di acqua all'interno degli edifici;

5) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici;

6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, impianti di protezione antincendio;

Attività nel campo informatico, quali:

1) produzione e vendita di software multimediale e non, off-line e on-line, in proprio e per conto terzi;

2) l'attuazione di servizi internet, intranet, extranet, telematici e multimediali in proprio e per conto terzi, nonché dati per la fornitura di informazioni e la gestione di

telesegnalazioni;

3) la realizzazione di lavori in ambiente CAD (mappe, planimetrie, etc.), in ambiente GIS (georeferenzazione, cartografie tecniche, mappe catastali, tematismi di PRG);

4) lo sviluppo per la gestione dei servizi di innovazione tecnologica nel settore dell'ITC per la Pubblica Amministrazione;

5) la ricerca ed attività commerciale nel campo dei sistemi di elaborazione dati, della progettazione e della gestione aziendale dei sistemi organizzativi, informativi e di pianificazione e controllo per aziende sia pubbliche che private;

6) lo svolgimento di sistemi di e-business, portali verticali e orizzontali, soluzioni per le comunità, studi di web-usability, di fattibilità, strumenti per le intranet, consulenza sul networking attraverso strumento open-source e non;

7) la predisposizione di servizi di ricerca scientifica, di formazione professionale e di consulenza informatica e telematica.

Attività di realizzazione e gestione di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali tramite:

1) l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazione in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;

2) l'ottenimento delle licenze, concessioni, permessi o altre autorizzazioni necessarie od utili per realizzare, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni per servizi globali, sulla quale possano essere trasmessi messaggi in voce, dati, video ed altri servizi a valore aggiunto onde offrire i suddetti servizi in rete;

3) il commercio di impianti, apparecchiature e materiali connessi, la realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, adeguamento e la commercializzazione in Italia ed all'estero di impianti telefonici ed informatici, acquisizione, l'utilizzo e la cessione di brevetti, marchi e licenze di concessione industriali di qualsiasi specie purché inerenti l'oggetto sociale.

4) assunzione di rappresentanze, commissionarie ed agenzie con o senza deposito.

Sempre senza alcun fine speculativo, e per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività:

- a) lavorazioni connesse ai lavorati, semilavorati e manufatti in genere, produzione e commercializzazione degli stessi sia in proprio che per conto terzi, nonché di manufatti derivati dall'attività lavorativa sia dei partecipanti alla attività sociale che non;
- b) erogazione di servizi e fornitura di beni a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici quali ad esempio Comuni, UU.SS.LL., ASL, ASUR, Province e Regioni, Stato. La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- c) gestione di iniziative e servizi terapeutici di accoglienza e di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- d) promozione, organizzazione e gestione di interventi di sensibilizzazione sul tema della marginalità e dell'inserimento lavorativo in particolare, nei confronti della città, dei quartieri, della scuola in collaborazione con le strutture del territorio (Distretti Scolastici, Comuni, Province, Consultori, C.T.S.T., C.I.M., etc.);
- e) interventi per l'inserimento lavorativo:
 - promozione, realizzazione, gestione di centri di orientamento lavorativo, laboratori protetti, stage e tirocini formativi, borse lavoro e quant'altro connesso a modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo;
 - fornitura di sostegno socio-psico-pedagogico finalizzato alla capacità di sostenere le condizioni richieste dall'ambiente lavorativo;
 - costituzione di botteghe artigiane per la produzione e la vendita di articoli di maglieria, pelle, vetro, vimini, legno, biancheria ricamata, bigiotteria, etc.;
 - costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manutenzione per opere murarie, idrauliche, da elettricista, per imbianchinaggio, etc.;
 - costituzione di gruppi di bidelli scolastici e non, uscieri e simili;
 - costituzione di gruppi di bracciantato presso aziende agricole;
 - organizzazione e allestimento tecnico spettacoli culturali, cineforum, concerti, iniziative pubbliche, feste popolari, cicli di conferenze, sonorizzazioni, luci, costruzioni elettroniche e alta fedeltà;
 - organizzazione e allestimento di stands fieristici, manifestazioni pubbliche, mostre, negozi, etc.;

- costituzione di laboratori di falegnameria, piccola manutenzione mobilio ed elettrodomestici, restauro, legatoria, etc.;

- costituzione di studi pubblicitari, di laboratori di serigrafia, litografia, tipografia, fotografia, etc.;

- attività di call center e centri di prenotazione, sia in conto proprio che per conto terzi;

f) interventi nel settore del turismo e sport:

- gestione di alberghi, ristoranti, casa-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari e termali, ostelli della gioventù e quante altre strutture ricettive possano essere utili a perseguire i fini sociali su indicati; gestire bar, mense o altre forme di ristorazione ivi compresi gli agriturismo;

- costituzione di gruppi di lavoro per manutenzione spiagge e servizi vari ai bagnanti;

- prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, receptionist, etc.);

- gestione di centri avviamento agli sports;

- Promuovere tra i propri soci la pratica sportiva, partecipare, nel rispetto delle norme di legge, a gare , tornei e campionati, istituire corsi di formazione e di addestramento, svolgere attività didattica per lo sport e ogni altra iniziativa utile alla diffusione dello sport;

g) interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici; gestione di botteghe culturali, ludoteche;

produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale didattico, audio-visivi, documentazione, in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;

h) aderire ad Enti, a Cooperative di secondo grado, Consorzi ed Associazioni, A.T.I. (associazioni temporanei di imprese), G.E.I.E. (gruppi europei di interesse economico) che si propongono attività affini, complementari ed integrative alle attività enunciate statutariamente;

i) promozione e gestione di corsi di formazione pubblici e privati intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E., degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli;

l) noleggio anche in forma gratuita, di attrezzature, macchinari ed automezzi di proprietà della Cooperativa medesima;

m) trasporto cose e/o persone per conto terzi;

n) gestire attività di servizi e manutenzione cimiteriale, compresa la gestione delle lampade votive;

o) servizio di lettura misuratori acqua, gas gpl, gas metano, energia elettrica per enti pubblici e privati in genere.

p) promozione, organizzazione, partecipazione e/o gestione di attività e iniziative, di qualunque genere e tipo e in qualunque forma effettuate, rivolte:

alla conoscenza, rilevazione, immagazzinamento dati e utilizzo, del mercato del lavoro in genere;

alla gestione di tutte le modalità possibili di incontro della domanda con l'offerta di lavoro; in particolar modo per quanto attiene alla domanda e alla offerta di lavoro ed occupazione delle cosiddette "fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati in genere;

q) ogni iniziativa volta a realizzare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la promozione di incontri pubblici, convegni, iniziative di sensibilizzazione, la predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale di ogni genere e tipo, volti alla qualificazione, riqualificazione, riconversione, aggiornamento;

q) ogni iniziativa volta a perseguire l'inserimento e/o il reinserimento sociale lavorativo delle "fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati quali: la predisposizione di progetti nonché gestione degli stessi in proprio e per conto di terzi di lavori socialmente utili;

r) informazione e stretta collaborazione con gli appositi uffici del Lavoro e massima occupazione, con le Agenzie per l'Impiego, le Organizzazioni Sindacali, le Organizzazioni degli Imprenditori, gli enti pubblici, le società miste pubblico-privato, e con ogni altro soggetto persona fisica o giuridica interagisca sul mercato del lavoro;

s) ogni attività prevista dal D.P.R. 602/1970 e successive modifiche e/o integrazioni e reiterazioni;

t) ogni attività prevista dal D.L. n.22 del 5/2/1997 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni e o integrazioni;

u) servizi vari di segreteria quali, a puro titolo esemplificativo,: battitura testi, fotocopiatrice, caricamento ed aggiornamento archivi, spedizione lettere, inoltro documenti presso enti, banche, etc., elaborazione dati di qualunque genere e tipo relativi alla attività di impresa, pagamento di bollettini postali e non, richieste di informazioni utili alla gestione aziendale presso enti e/o istituti vari, etc.;

La cooperativa può svolgere, altresì, qualunque attività connessa ed affine alla gestione dell'archiviazione documentale di ogni genere e/o tipologia e del magazzino

economale, presso enti, banche, etc., nello specifico i servizi di impianto e presa in carico dei documenti, di catalogazione ed informatizzazione, di conservazione e custodia, di ricerca e risposta, di scarto e macero, i servizi di scarico degli archivi locali e relativi servizi accessori, i servizi di formazione e addestramento, di deposito e custodia del materiale del magazzino economale, di gestione delle giacenze e della movimentazione del materiale del magazzino economale con generazione di report relativi alla giacenza in tempo reale, confezionamento ed etichettatura dei colli, smaltimento e macero del materiale di magazzino economale;

v) servizi di consulenza aziendale in genere rivolti: alla elaborazione, al controllo e analisi dei dati relativi alle diverse variabili aziendali, a puro titolo esemplificativo: analisi di bilancio, riclassificazioni, analisi finanziaria, organizzazione del lavoro, controllo di gestione, etc.;

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine alla propria,

nonché compiere tutti gli altri atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni di leggi attuali e future previste per il settore di intervento, tra l'altro:

assumere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature e quant'altro necessario all'espletamento delle attività sociali;

5 accettare donazioni, assumere interessenze, partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in forma non cooperativa, ivi comprese le società miste pubblico-privato; - dare adesione ad altri Enti, associazioni, organismi morali, culturali ed assistenziali aventi scopi analoghi o complementari, e potrà infine partecipare a quelle iniziative idonee a diffondere i principi della cooperazione.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata ai fini del conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà

assumere dipendenti non soci, associare in partecipazione persone fisiche e/o giuridiche per uno o più affari o rami d'attività, nonché associarsi temporaneamente con altre imprese.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies del codice civile".

La Cooperativa potrà svolgere le proprie attività anche nei confronti di non soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che siano in possesso dei seguenti requisiti :

1. soci lavoratori di entrambi i sessi che esercitano arti, mestieri o professioni attinenti alla natura delle attività esercitate dalla Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, seppur ridotta o minima nel caso di persone svantaggiate, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente, e non, ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
2. soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91.
3. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.
4. soci utenti interessati ad ottenere dalla cooperativa servizi di qualità alle migliori condizioni.

In ogni caso, l'ammissione del socio deve essere coerente con l'effettiva attività svolta dalla cooperativa e con le sue strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; essa, inoltre, non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti né pregiudicare l'equilibrio tecnico e gestionale della cooperativa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, e/o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile in ragione all'interesse alla formazione od al loro inserimento nell'impresa, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione con apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile né il diritto al ristorno.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci cooperatori in relazione all'impegno ed all'onere sostenuto dalla cooperativa in ragione alla loro formazione od inserimento.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

(nel caso di interesse alla formazione)

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)

b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale.

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la cooperativa in conformità allo statuto sociale e con il regolamento interno in vigore.

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 50 e seguenti del presente statuto.

g) La espressa dichiarazione di partecipare all'esecuzione di piani di crisi aziendale deliberati dall'Assemblea, nonché alla costituzione di appositi Fondi per copertura Perdite e di solidarietà interna fra soci, disciplinati da apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

h) dichiarazione irrevocabile di eleggere domicilio presso la sede legale della cooperativa per tutti i rapporti con la stessa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g) e h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci senza necessità di comunicazione formale al socio.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla non ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno venti giorni, non adempia al versamento del valore delle quote o azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere un'attività in effettiva concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

g) per:

- chi rifiuta o non risponde per due volte alla chiamata in servizio;

- assenze ingiustificate e prolungate oltre i tre giorni consecutivi;

- assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;

- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;

- inosservanza delle norme mediche per malattia;

- mancata presentazione per due volte consecutive alle visite mediche richieste per legge;

- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;

- danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;

- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;

- furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;

- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;

- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;

-azioni in grave contrasto con i principi della Cooperativa;

-gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.

h) il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

j) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso ed esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto instaurato.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito

regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1 (uno).

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di €. 500.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte,

in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni;

provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 24 (Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 25 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 26 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato

dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi restando tuttavia i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C..

In ogni caso, la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C..

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 27 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 28 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO VII - OBBLIGAZIONI E PATRIMONI DESTINATI

Art. 29 (Obbligazioni)

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea dei Soci la fissazione delle modalità

di collocamento e d'estinzione.

L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli fissando i limiti temporali e di importo.

Art. 30 (Patrimoni destinati)

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di € 50,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa e di altri finanziatori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 32 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per

eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai

solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 34 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 35 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

Art. 36 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, quando lo prescrive la legge o il presente statuto; esse sono precedute dalle due assemblee separate, composte rispettivamente l'una dai soci iscritti a libro soci come utenti, l'altra dai soci iscritti come cooperatori lavoratori e dai soci iscritti come sovventori e/o finanziatori. Nessun socio può essere iscritto contemporaneamente in più di un gruppo.

Le assemblee separate vengono convocate contestualmente all'assemblea generale, la quale sarà costituita dai delegati nominati nelle assemblee separate. La loro convocazione può effettuarsi o mediante avviso consegnato a mano con rilascio di ricevuta, racc.ta a. r., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail) inviati 8 giorni prima, ovvero lettera o affissione all'albo presso la sede sociale e la contemporanea pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, 15 giorni prima dell'adunanza.

In tutte le modalità l'ordine del giorno deve indicare il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve

essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 37 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
 - 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
 - 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
 - 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
 - 5) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
 - 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
 - 8) approva i regolamenti interni.
 - 9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici integrativi ai sensi dell'art 3, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, eventuali piani di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, nonché, all'occorrenza, su piani di crisi aziendale o di parti di questa, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle modalità previste dalla legge, il programma di mobilità.
 - 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
 - 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 33.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 38 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea, sia generale che le assemblee separate, dovrà essere organizzata in modo da garantire al presidente dell'assemblea, anche tramite persona/e da questa delegata/e, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 39 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 40 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come appresso specificato:

1) un voto se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto fino a 1000 (mille) euro;

2) numero due voti se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto che risulti superiore a 1000 euro e fino a 2000 (duemila) euro;

3) numero tre voti se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto che risulti superiore a 2000 euro e fino a 3000 (tremila) euro;

4) numero quattro voti se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto che risulti superiore a 3000 euro e fino a 4000 (quattromila) euro;

5) numero cinque voti se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto superiore a 4000 euro.

Per i soci sovventori, le azioni di partecipazione e gli altri Strumenti finanziari partecipativi si applica il precedente art. 19, secondo comma.

Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, utente o sovventore, e che non sia Amministratore, e/o Sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 41 (Presidenza dell'Assemblea e modalità di redazione del verbale)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente più anziano, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Delle riunioni delle assemblee ordinarie dovrà essere redatto il verbale scritto, che sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli

obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 42 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Al fine di garantire la rappresentanza nell'organo amministrativo, l'assemblea - di volta in volta - oltre alla determinazione del numero dei componenti, fissa il numero dei consiglieri rappresentativi dei soci utenti, dei soci cooperatori, dei soci sovventori/finanziatori, dei soci volontari e svantaggiati.

Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori/sovventori si procede, nell'assemblea, con una deliberazione separata dei soli aventi diritto. Per la nomina è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espresse dagli aventi diritto nel rispetto di quanto indicato nell'articolo diciannove.

Fino ad un massimo del quaranta per cento dei componenti potrà essere indicato dai soci cooperatori; fino ad un massimo del trenta per cento dei componenti potrà essere indicato dai soci utenti; fino ad un massimo del trenta per cento dei componenti potrà essere indicato dai soci finanziatori, compresi i sovventori. Ai soci svantaggiati è riservata una rappresentanza in consiglio pari al dieci per cento dei componenti.

Non potranno essere nominati quali componenti il consiglio di amministrazione coloro i quali ricoprono la medesima carica in più di 10 società e/o soggetti aventi personalità giuridica escluse dal computo le società controllate e collegate.

Gli Amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vice presidenti. In caso di nomina di un consiglio composto da un numero pari di membri, il Presidente dovrà essere nominato direttamente dall'assemblea dei cooperatori. Il voto del

Presidente avrà peso doppio in seno alle deliberazioni del consiglio.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti definendone le attribuzioni e le deleghe.

Art. 43 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo definisce le politiche e gli indirizzi aziendali ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale potendo deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale (compresa pertanto la prestazione di fideiussioni, di garanzie reali, anche a favore di terzi) e che il presente statuto e la legge non riservino all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a. la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c..
- b. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie.
- c. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società
- d. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.
- e. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
- f. l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c..
- g. l'ammissione di nuovi soci.
- h. le determinazioni in ordine al recesso dei soci.
- i. l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci.
- j. la decisione in ordine all'esclusione dei soci.
- k. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei poteri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 44 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente, o in sua

assenza dal Vice Presidente più anziano, ed in caso d'impedimento o assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con gli stessi mezzi, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 45 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 46 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

Art. 47 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti, spettano al Vice Presidente più anziano, ed in caso d'impedimento o assenza anche di quest'ultimo all'altro Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 48 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 49 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 50 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 51, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse contro la società da Amministratori,

Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di

soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 51 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

-uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

-tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n.5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 52 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione

all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. In caso di nomina di più liquidatori uno di essi deve essere indicato dai soci sovventori/finanziatori.

Art. 54 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 33, lett. c);
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 55 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 56 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare:

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della

cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate;

in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

Art. 57 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91 e successive modifiche e/o integrazioni.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmati: Giuliano Paolucci

Dario Nardi Notaio – Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, del D.LGS 7 marzo 2005, n.82.---

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante MUI.